

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL'IMPRESA

PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE ED AREE DEL PARCO COMUNALE DE "IL FORTULLINO" UBICATO IN CASTIGLIONCELLO

DISCIPLINARE GARA

In esecuzione a quanto disposto dalla Delibera G.C. n. 295 del 26/09/2017, questo Ente intende individuare un operatore economico cui affidare in concessione la gestione di alcune aree e strutture di sua proprietà ubicate in Loc. Fortullino a Castiglioncello, come di seguito descritte.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La procedura di cui al presente disciplinare riguarda la concessione dei seguenti beni immobili:

- a) ampia area con destinazione a parco pubblico;
- b) zona per posizionamento ombrelloni e attrezzature per balneazione;
- c) struttura in muratura con servizi igienici;
- d) struttura in muratura destinata a punto di ristoro-bar per la somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto sopra, facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, risulta identificato al Catasto Terreni fg. 31 particelle 279, 1130 e 1132, al Catasto Fabbricati fg. 31 particelle 1129 sub 601 e 1131 sub 601, per una superficie complessiva di ca 15.700 mq.

L'Amministrazione, con l'affidamento di che trattasi, intende perseguire le seguenti finalità:

- assicurare e possibilmente incrementare la fruibilità dell'area comunale da parte dei cittadini e dei turisti, mediante il mantenimento di un punto di ristoro e dei servizi igienici, somministrazione alimenti e bevande, noleggio sdraio e ombrelloni;
- garantire una corretta valorizzazione e presidio del patrimonio immobiliare dell'Ente;
- assicurare la manutenzione, pulizia e sorveglianza del parco.

Alla concessione di cui al presente disciplinare non si applica il D.Lgs. n. 50/2016, salvo che per le disposizioni normative espressamente richiamate.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE – VALORE DELLA GARA

La concessione decorre dalla data di rilascio della stessa fino al 31/12/2020.

Trattandosi di gestione di un immobile comunale con oneri a carico del concessionario, senza alcun corrispettivo economico da parte del Comune, il solo compenso dovuto al concessionario è rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione del complesso per la durata della concessione.

Ai fini fiscali il valore del contratto sarà pari all'importo del canone offerto in sede di gara, rapportato all'intera durata della concessione.

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni e fondazioni), i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese o tra altri soggetti come sopra citati (di seguito R.T.) – costituiti o costituendi – in possesso dei requisiti di cui sotto.

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
2. assenza delle situazioni ostative all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 71, commi da 1 a 5, del D.lgs 59/2010 e 13 della L.R.T. n. 28/2005 da

parte del legale rappresentante, dell'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale e di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/11;

b) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

1. Operatore economico singolo o consorzi, in possesso di:

1.1. capacità tecnica e professionale attestata dall'aver gestito, in forma imprenditoriale, per un periodo non inferiore a complessivi 3 anni, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di noleggio di attrezzature balneari;

1.2. capacità economica e finanziaria comprovata dall'aver conseguito un fatturato minimo annuo complessivo pari a € 50.000,00, che dimostri un'esperienza significativa sia in attività di somministrazione di alimenti e bevande che in attività di noleggio di attrezzature balneari;

1.3. idoneità professionale attestata dall'iscrizione nei registri professionali o commerciali (Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero iscrizione negli appositi Albi Regionali, Provinciali o Comunali) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per noleggio di attrezzature balneari;

1.4. requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 e 14 della L.R.T. n. 28/2005, da parte del legale rappresentante ovvero, in alternativa, da parte dell'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

2. Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari (anche di operatori economici stabiliti in altri Stati membri) o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per gli operatori economici singoli, fermo restando che, quali requisiti minimi per partecipare al raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, il singolo imprenditore deve possedere almeno i requisiti di ordine generale di cui alla precedente lettera a). Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 1.2 della lettera b) deve essere complessivamente posseduto da detti organismi.

E' esclusa la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento per sopperire al mancato possesso dei requisiti sopra elencati.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di R.T. e consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Per i R.T. e i consorzi ordinari tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuno degli operatori che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T. o i consorzi stessi.

Nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane, così come nel caso di consorzi stabili, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; in entrambi i casi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati in fase di gara.

Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui al precedente capoverso qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

È vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi tra cooperative o imprese artigiane o stabili e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatti salvi i casi di subentro disciplinati dallo schema di contratto di concessione.

Il RT o Consorzio concessionario può costituire, successivamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione, una S.p.A. o una S.r.l., anche consortili, esclusivamente tra i soggetti componenti il RT o Consorzio aggiudicatari, così come risultanti dagli atti di gara, per la realizzazione degli interventi, la gestione economica e funzionale del complesso immobiliare e la concessione del medesimo.

Il nuovo soggetto dovrà avere oggetto sociale idoneo alla prosecuzione dell'attività; subentrando all'aggiudicatario in tutti i rapporti contrattuali, diventerà la concessionaria a titolo originario, senza che ciò costituisca cessione di contratto, e dovrà assumere espressamente, in via solidale, i medesimi obblighi, compresi quelli fideiussori, già sottoscritti dal soggetto aggiudicatario e, per esso, dai singoli operatori del RT o del consorzio.

I RT o i Consorzi già costituiti potranno sciogliersi solo successivamente al subentro del nuovo soggetto.

Ogni diversa ripartizione delle quote sociali del nuovo soggetto, ovvero l'ingresso nella società di nuovi soci, potrà avvenire solo previo benestare dell'Ente concedente, subordinato alla verifica dell'effettivo possesso in capo alla compagine societaria dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Tutte le prescrizioni di cui al presente articolo costituiscono elementi essenziali per garantire la certezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e sono poste a tutela dei principi comunitari e nazionali in materia di contratti attivi, quali l'economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse costituisce motivo di esclusione dalla gara.

ART. 4 - SOPRALLUOGO

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso l'area comunale per presa visione degli spazi, della loro conformazione, delle loro misure, caratteristiche e vincoli.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo gli interessati dovranno richiedere, almeno 3 giorni prima della data richiesta:

- un appuntamento contattando l'U.O. Patrimonio (Alessio Cinci Tel. 0586-724436 e-mail: a.cinci@comune.rosignano.li.it --- Elisa Carmignani Tel. 0586-724492 e-mail: e.carmignani@comune.rosignano.li.it --- Caterina Casciello Tel. 0586-724360 e-mail: c.casciello@comune.rosignano.li.it)

- inviare ad almeno uno degli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, al massimo il giorno precedente quello previsto per l'effettuazione del sopralluogo, il/i nominativo/i del soggetto che parteciperà al sopralluogo, inviando altresì la documentazione prevista, a tal fine, dal disciplinare di gara.

I sopralluoghi saranno effettuati, in orario d'ufficio, sino a 7 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato, con il Responsabile del Procedimento o suo delegato, dai seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- direttore Tecnico (ove presente) (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- soggetti muniti di procura notarile (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del procuratore e copia della procura notarile);
- soggetto tecnico delegato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, purché dipendente dell'impresa stessa. In tal caso è necessario che costui presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 a firma del titolare o rappresentante legale dell'impresa, nella quale specifica le mansioni ricoperte all'interno dell'azienda, con allegata copia conforme dell'estratto del libro unico in cui si evidenzia il rapporto di dipendenza dall'impresa del tecnico delegato.

Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di un operatore (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dall'operatore designato o che sarà designato quale capogruppo oppure da uno degli operatori facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario già individuato o che sarà individuato quale mandante. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno un componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti costituiscono motivo di esclusione immediata.

All'effettuazione del sopralluogo, verificate le identità dei soggetti intervenuti, verrà compilata dal delegato dell'Ente apposita attestazione in due copie: una sarà conservata agli atti da parte dello stesso Ente e l'altra sarà consegnata al concorrente che l'alleggerà alla documentazione contenuta nella busta "A – documentazione amministrativa". L'allegazione del/le attestazione/i non è richiesta a pena di esclusione, tuttavia, in caso di mancanza, si procederà ad escludere il concorrente qualora non risulti, agli atti dell'Ente concedente, l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà presentato il maggior canone concessorio annuo rialzato rispetto a quello posto a base di gara e pari a €. 10.000,00 (diecimila/00).

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il giorno **03/04/2018**, ore **17.30** presso lo sportello polifunzionale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30, presso lo stesso sportello polifunzionale dell'Ente che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente, completa di indirizzo, recapito telefonico e fax.

Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta **"NON APRIRE – OFFERTA GARA PARCO FORTULLINO"**.

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Rosignano Marittimo - Via dei Lavoratori, 21 – 57016 Rosignano Marittimo (LI).

L'invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire a destinazione in tempo utile.

Non saranno ammessi coloro che invieranno la documentazione separatamente dal plico contenente la domanda di partecipazione. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

TERMINE DI PRESENTAZIONE: 03/04/2018 ore 17.30 indipendentemente dal mezzo di inoltro.

Il termine sopra indicato è perentorio. Oltre tale termine:

- i plichi pervenuti non verranno presi in considerazione, anche se spediti per posta raccomandata o altro anteriormente alla scadenza, non valendo la data di spedizione;
- non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

La presentazione dell'offerta equivale all'accettazione incondizionata da parte dei soggetti concorrenti di tutte le condizioni e modalità inserite nel bando, nel presente disciplinare e nel capitolato.

ART. 7 – MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e le diciture rispettivamente:

- "Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa"
- "Busta n. 2 – Offerta Economica"

I concorrenti devono fare in modo che nessuno degli elaborati inclusi nella BUSTA 1 indichi o, comunque, consenta di conoscere, direttamente o indirettamente, il contenuto della BUSTA 2.

L'offerta ha natura di proposta irrevocabile. Essa sarà, pertanto, vincolante per l'offerente per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio per il Comune consegue dall'aggiudicazione definitiva.

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

La busta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A) domanda di partecipazione redatta in bollo da 16 € ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe, **compilando in ogni sua parte, o seguendo, quanto riportato nell'allegato MODELLO 1**

1. indicante:

- a. la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. i nominativi, le date di nascita, C.F. e residenza di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
- c. l'eventuale iscrizione nell'apposito albo, con indicazione del numero e della data di iscrizione;

2. contenente tutte le dichiarazioni di cui al citato modello 1;

3. datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti il Raggruppamento, così come specificato nel citato modello 1.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, copia di documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere prodotta la relativa procura.

B) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa di copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, relativa al possesso dei requisiti generali e speciali.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto B deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre;

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito):

C) originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili):

D) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il **possesso dei requisiti generali**, che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori legali rappresentanti, direttori tecnici (ove presenti), soci in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nei modelli acclusi in calce a tale allegato. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici (ove presenti) e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

E) dichiarazione di impegno, qualora si pervenga ad una consegna anticipata del complesso immobiliare e ad una successiva revoca dell'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario dovuto ad accertata mancanza dei requisiti, ad assumere a proprio rischio le spese eventualmente sostenute nel periodo intercorrente tra la consegna anticipata e la revoca dell'aggiudicazione;

F) garanzia provvisoria pari a € 600,00 (seicento/00)

Il deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'offerta, potrà essere costituito secondo una delle seguenti modalità:

- a) Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comune di Rosignano Marittimo - Servizio Tesoreria,
- b) Attestazione di versamento tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Volterra - Agenzia di Rosignano – codice IBAN IT79F 06370 25100 0000 1000 2140 (controllare);
- c) FIDEJUSSIONE bancaria o assicurativa; a tal proposito si considerano applicabili le disposizioni di cui all'art 93 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. In particolare, la fidejussione dovrà prevedere:
 - una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - importo garantito non inferiore a quello richiesto;
 - impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva.

In caso di raggruppamento già costituito la cauzione dovrà essere prestata dal mandatario.

Detta cauzione:

- verrà restituita a tutti i concorrenti, appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva, ad eccezione del soggetto aggiudicatario;
- sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione;
- in caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, che comportino il mancato rilascio della concessione, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione, salve le azioni legali per gli ulteriori danni subiti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la garanzia può essere presentata e firmata dal solo operatore mandatario purché, a pena di esclusione, nello stesso siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

G) eventuale atto di designazione del preposto

In caso di designazione di un preposto alla gestione dell'attività di somministrazione, alla domanda di partecipazione deve essere allegata idonea dichiarazione (secondo quanto riportato nell'Allegato **MODELLO 3**), nonché copia del documento di identità del soggetto designato.

H) attestazione del sopralluogo

Ad eccezione del punto H, la mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati costituisce causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La **sottoscrizione** di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente disciplinare (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale**, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Busta n. 2 - Offerta economica

La busta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta redatta in **bollo da € 16.00** ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe, con l'indicazione **dell'importo del canone annuo offerto** in rialzo rispetto a quello posto a base di gara:

- importo del canone annuo di concessione espresso in Euro, in cifre e lettere, arrotondato alla seconda cifra decimale, che il concorrente propone, comprensivo di ogni eventuale onere, costo o spesa (l'importo non potrà essere uguale o inferiore quello posto a **base d'asta: € 10.000,00 (diecimila/00)**);

Il canone proposto e aggiudicato sarà maggiorato dell'IVA, se dovuta.

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, si riterrà valido il dato espresso in lettere.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in ribasso rispetto al canone a base d'asta, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti previsti per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui alla documentazione amministrativa.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

ART. 8 – APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'apertura dei plichi si effettuerà alle ore **10.00 del giorno 05/04/2018** in seduta pubblica, presso la sede comunale in Via Gramsci, 80, Rosignano Marittimo – U.O. Patrimonio. In prima istanza si procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e temporale, l'Amministrazione assegna un termine al concorrente, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di attivazione della procedura del soccorso istruttorio, il seggio di gara si riunirà nuovamente in seduta pubblica, presso gli uffici del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, per esaminare il contenuto delle regolarizzazioni pervenute.

Terminata la fase della verifica amministrativa, si procederà, sempre in seduta pubblica, con l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Al termine della seduta pubblica verrà redatto relativo verbale.

Concluse le operazioni di gara e approvato il relativo verbale, il Comune inviterà l'aggiudicatario a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e quella necessaria ai fini del rilascio dell'atto di concessione.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi nel tempo indicato a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla sottoscrizione della concessione nel giorno appositamente stabilito, il Comune revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, incamererà la garanzia provvisoria (cauzione/fideiussione) e aggiudicherà la concessione al secondo concorrente in graduatoria.

Il rilascio della concessione è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa.

Nessun compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento del procedimento di gara.

In ogni caso, il Comune di Rosignano Marittimo si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, modificare il procedimento di gara, ovvero di riaprirne i termini in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse, senza che alcuno possa sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti in caso di:

- mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente bando o violazione di altre disposizioni di legge;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- non integrità del plico contenente le offerte o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

ART. 10 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato a presentare, entro i termini previsti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, (e comunque entro la data di consegna dell'area, se precedente al rilascio della concessione), i seguenti documenti:

1) cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 10% dell'importo di aggiudicazione complessivo rapportato all'intera durata della concessione.

La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria del Comune, previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi da parte del concessionario.

Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione anche in caso di applicazione di penali; **in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro i termini previsti** dalla richiesta scritta del Comune di Rosignano Marittimo, **pena la decadenza della concessione.**

2) La seguente polizza assicurativa (completa di copia delle relative quietanze di pagamento):

Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) specificamente dedicata ai rischi connessi all'uso dell'immobile e alle attività esercitate, con massimale dedicato pari ad almeno € 2.000.000 per sinistro per danni a cose/persone in ambito RCT e ad almeno € 1.000.000 per danni a persone in ambito RCO. Sulla polizza dovrà essere riportata la descrizione del rischio assicurato e, quindi, l'attività oggetto della concessione.

Il Comune di Rosignano Marittimo deve essere considerato come terzo.

La polizza dovrà, altresì, prevedere le seguenti garanzie:

- danni a terzi da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande
- danni ai locali concessi
- danni al parco pubblico anche derivanti da incendio
- danni alle cose di terzi, consegnate e non
- danni alle cose sulle quali si eseguono lavori
- danni a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo (massimale indicativo € 100.000)
- responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, per i danni a terzi verificatesi durante lo svolgimento delle attività.

Con la stipulazione dell'assicurazione indicata, il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività previste dalla concessione.

Qualora, a seguito della negligenza del concessionario, si verificassero danni a cose o persone presenti nelle strutture oggetto di concessione non adeguatamente coperte da assicurazione, lo stesso sarà tenuto a risarcire il Comune di Rosignano Marittimo dei danni provocati direttamente e non, in prima persona o previo rimborso delle spese sostenute per ripristinare la situazione di origine.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Il rilascio della concessione è, comunque, subordinato all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controlli.

La concessione avrà contenuto pienamente conforme a quello degli atti di gara.

Tutte le spese e gli oneri per il rilascio della concessione sono a completo ed esclusivo carico del concessionario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Si fa notare che l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della definizione della concessione entro il termine indicatogli nella relativa comunicazione.

ART. 12 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Ente si riserva di provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e alla revoca dell'aggiudicazione.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000, la conformità all'originale di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione può essere dichiarata dal concorrente anche in calce alla copia stessa, allegando fotocopia del documento d'identità e specificando la P.A. presso cui l'atto o il documento è conservato.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale verifica il contenuto e la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli offerenti. A tal proposito, poiché per la presentazione dell'offerta, nonché per il rilascio della concessione, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ai sensi dell'art. 13 – comma 1 del medesimo decreto, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della partecipazione a gare indette dal Comune è effettuato dal Comune stesso per l'assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che disciplinino il procedimento di scelta del contraente, anche con l'ausilio di procedure informatiche. Detto trattamento è svolto con modalità tali da garantirne, in ogni caso, liceità, correttezza, pertinenza, esattezza così da assicurare nel modo migliore la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione, nel rispetto della vigente normativa.

Il conferimento dei dati di che trattasi è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena l'impossibilità di partecipare alla gare indette dal Comune.

Possibili destinatari dei dati personali sono gli Enti certificatori dei dati oggetto delle autocertificazioni presentate al Comune (per un confronto finalizzato alla verifica della veridicità delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia necessario rapportarsi per disposizione di legge o di regolamento.

Sono invece oggetto di diffusione, cioè resi pubblici nei confronti di destinatari non determinati, tramite affissione all'Albo Pretorio e inserimento sul sito Internet del Comune di idoneo avviso, e con le eventuali modalità altre previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento, i dati identificativi delle ditte partecipanti alle procedure di scelta per l'individuazione del soggetto destinato a contrattare con il Comune, in particolare con riferimento all'aggiudicatario.

Titolare del trattamento per il Comune di Rosignano M.mo è il Sindaco.

Il Responsabile tecnico unico della sicurezza dei dati è individuato nel responsabile della U.O. Informatica e Statistica.

Per quanto riguarda la gestione dei dati relativi alle procedure di scelta dei concessionari/locatari degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, mentre l'incaricato del trattamento dati è la Responsabile del Procedimento.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dall'art. 7 della norma di legge sopra indicata.

ART. 14 NORME FINALI

Le offerte avranno validità per 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione. In caso di offerte dello stesso importo, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'Amm.ne dichiara fin d'ora che per le fattispecie non previste nello schema di concessione potrà avvalersi della possibilità che, in caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione o di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del concessionario, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sottoscrivere una nuova concessione per il prosieguo della gestione della struttura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. Il subentro avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario originario sino al quinto miglior offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

Il soggetto aggiudicatario è, altresì, obbligato alla costituzione della cauzione definitiva, con le modalità previste dallo schema di concessione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, oltre alle cause di decadenza previste dalla normativa vigente e dallo schema di concessione facente parte degli atti della presente gara, la concessione decadrà per violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune

di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014, che, in copia, sono consegnati al momento del rilascio dell'atto.

Tutte le spese relative alla definizione della concessione sono a carico del concessionario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da quest'Amministrazione per la sottoscrizione della concessione; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare la concessione all'operatore che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che questa Amministrazione, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: posta, fax, posta elettronica (anche certificata) e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce Bandi e avvisi vari – bandi e avvisi del Comune.

Pertanto, ogni volta in cui nel presente disciplinare si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara, le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

La Responsabile del Procedimento è la D.ssa Simona Repole, Responsabile dell'U.O. Patrimonio del Comune di Rosignano Marittimo – Tel. 0586-724273 s.repole@comune.rosignano.livorno.it.

Per informazioni inerenti la gara in oggetto rivolgersi all'U.O. Patrimonio:

- per aspetti amministrativi:
Elisa Carmignani 0586/724492
e.carmignani@comune.rosignano.li.it
Caterina Casciello 0586/724360
c.casciello@comune.rosignano.li.it
- per aspetti tecnici:
Geom. Alessio Cinci 0586-724436
a.cinci@comune.rosignano.li.it

Le risposte ai quesiti più frequenti e di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet del Comune, tra la documentazione di gara.

Avverso il presente disciplinare potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla comunicazione stessa.

Il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo
del Territorio
(Ing. Andrea Immorali)

Allegati:

- allegato 1: domanda di partecipazione
- allegato 2: modello per dichiarazione requisiti generali
- allegato 3: modello per dichiarazione requisiti speciali
- allegato 4: modello per preposto